

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 62/2003.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 ottobre 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1968, e il decreto del Presidente della Repubblica n. 873 del 9 febbraio 1987 con i quali l'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Italo Ricci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Italo Ricci

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 18 novembre 2003.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2002
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.)

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Generalità	»	14
3. Gli organi	»	18
4. La struttura dell'Istituto. Il comitato di valutazione. Il Servizio di controllo interno	»	20
5. Attività di ricerca svolta nel 2002	»	22
6. Il personale	»	24
7. Il Piano quinquennale 1999-2003, ed il Piano triennale 2002-2004	»	33
8. Le delibere di bilancio e la vigilanza ministeriale ...	»	35
9. I risultati complessivi della gestione	»	36
10. Il rendiconto finanziario:		
a) Le entrate	»	38
b) Le spese	»	43
11. I residui attivi e passivi. La situazione amministrativa	»	46
12. La situazione patrimoniale	»	50
13. Conto economico	»	53
14. Conclusioni	»	55

1. Premessa.

Si precisa che l'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e che la gestione dello stesso ha formato oggetto di relazione al Parlamento sino all'esercizio 2001 (¹).

Con la presente la Corte riferisce a norma dell'art. 7 della legge n. 259/58, e dell'art. 3 della legge n. 20/1994 i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2002.

^¹ Esercizi 1987-1995: Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV n. 61; esercizi 1996-1998: Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV n. 253; esercizio 1999: Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 329; esercizio 2000: Atti Parlamentari, XIV Legislazione, Doc. XV, n. 42; esercizio 2001: Atti Parlamentari, XIV Legislatura, D.c. XV, n. 132.

2. Generalità.

2.1 L'Istituto nazionale di fisica nucleare - istituito dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con il proprio decreto 8 agosto 1951 - è stato dichiarato "ente di diritto pubblico con bilancio autonomo" con legge 15 dicembre 1971, n. 1240 (art. 25).

A seguito dell'avvenuta abrogazione della citata legge n. 1240 del 1971, disposta con la legge di riforma dell'E.N.E.A., l'Istituto è stato dichiarato "ente di diritto pubblico" con legge 5 novembre 1996, n. 573 (art. 6).

Il vigente regolamento generale dell'I.N.F.N., emesso ai sensi degli art. 8 e 17 della legge n. 168/1989, istitutiva dell'allora Ministero dell'Università e ricerca scientifica ⁽²⁾, circa la natura giuridica del medesimo dispone che l'Istituto, con sede in Frascati, è "Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ed ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168". Riguardo alle sue funzioni detto regolamento precisa che l'Istituto "promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, sub nucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381" (art. 1 e 2, primo comma).

2.2 Nelle precedenti relazioni sono state citate le disposizioni normative emesse dal Governo, sulla base dell'apposita delega di riordinamento degli enti pubblici nazionali, concessa con legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare si è trattato dei decreti legislativi 5 giugno 1998, n. 204, 30 luglio 1999, n. 286, 29 settembre 1999, n. 381 e 29 ottobre 1999, n. 419. Agli stessi non può che rinviarsi.

2.3 Per quanto concerne la normativa regolamentare dell'Istituto, si rammenta che con disposizione 7 febbraio 2001 il Presidente dell'Istituto stesso ha provveduto alla pubblicazione nella G.U. del Regolamento generale, con le modifiche precedentemente adottate dal Consiglio Direttivo in data 31 marzo 2000 e 21 luglio 2000.

² In atto, a seguito della fusione con la Pubblica istruzione, denominato Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si precisa che detto Regolamento generale dispone, tra l'altro, che il Consiglio direttivo, tenendo conto delle disposizioni contenute nello stesso, ha il potere di adeguare le vigenti normative interne dell'Ente (art. 28).

Dette modifiche al Regolamento generale sono state trasmesse nel luglio 2000 per l'approvazione all'allora Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma di quanto previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 168/1989, e quindi a seguito del silenzio-assentimento, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (³).

Sulla base della norma finale del citato Regolamento generale dell'istituto (art. 28), secondo la quale il Consiglio direttivo provvede ad adeguare la normativa interna dell'Ente alle disposizioni in questo contenute, si precisa che con delibera n. 7125, del 30 marzo 2001 è stato emesso il provvedimento organizzativo dell'Amministrazione centrale dell'istituto, e con delibere n. 7234 e 7235, ambedue del 28 giugno 2001, sono stati deliberati i provvedimenti organizzativi dei Laboratori Nazionali di Frascati e di Legnaro, con delibera del 29 novembre 2002 è stato posto il provvedimento organizzativo dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, e con delibera del 30 aprile 2003 è stato adottato il Provvedimento organizzativo della Sezione di Genova.

Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1998 (Provvedimento del Presidente in data 14 aprile 1998), dopo le delibere consiliari 29 ottobre 1999 e 28 giugno 2000, di cui si è fatta menzione nella precedente citata relazione non ha ricevuto le modifiche ai fini di adeguazione alla legislazione intervenuta. Di detti provvedimenti deve sottolinearsi ancora una volta l'urgenza, ai fini dell'attuazione dei criteri di carattere generale dettati con la riforma del bilancio pubblico e delle norme specifiche sugli Enti di ricerca.

Su tali linee si precisa, tuttavia, che l'Ente ha informato di aver iniziato i lavori per proporre al Consiglio la modifica del regolamento di amministrazione, in aderenza alle nuove disposizioni riguardanti i bilanci degli enti pubblici non economici poste con il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (⁴).

2.4 Come si vedrà nelle pagine seguenti, l'avanzo di amministrazione 2002 dell'Istituto è ammontato ad €. 112.737.512,64 onde appare utile, per una preventiva chiarificazione degli esiti di gestione di ammontare chiaramente elevato, fare cenno delle principali cause che hanno concorso alla sua formazione.

³ Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2001.

⁴ Chiarimenti istruttori forniti con lettera n.2851, del 27 giugno 2003, punto 1.

In primo luogo anche la gestione 2002 è stata caratterizzata dai vincoli e dai limiti delle disponibilità di cassa, derivanti dalle note disposizioni di legge indirizzate al riequilibrio della finanza pubblica: a fronte di un contributo ordinario 2002 da parte dello Stato in termini di competenza di 286,6 milioni di euro (ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998), sono stati all'Ente assegnati, con decreto dei Ministri del Tesoro e delle Finanze 10 maggio 2002, 274 milioni di euro in termini di cassa per la gestione ordinaria e, separatamente 5 e 34 milioni di euro per i pagamenti rispettivamente riferiti agli accordi di programma derivanti dall'attuazione della legge 29 marzo 1995, n. 95, e per i pagamenti inerenti la realizzazione del programma GARR - B, per conto e nell'interesse del Ministero della ricerca, ai sensi della convenzione quadro MIUR - INFN del 10 marzo 1998.

Per quanto riguarda il vincolo dei pagamenti, si deve ricordare che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (ponente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) ha disposto che per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'art.8, terzo comma, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, tra i quali è l'I.N.F.N., non potevano prelevare dai conti aperti presso le tesorerie dello Stato importi superiori a quelli prelevati cumulativamente alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentati del 2% (art. 66, secondo comma). Detto vincolo, si ricorda che può essere derogato solo per effettive e motivate esigenze dal Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta dell'Istituto.

In realtà per l'istituto la necessità di richiedere la deroga - come si vedrà nelle pagine seguenti - si è avuta in quasi tutti i bimestri dell'anno, a dimostrazione che i tiraggi di cassa consentiti, troppo limitatamente incrementati rispetto all'anno precedente, non erano sufficienti a soddisfare le esigenze di pagamento intervenute per l'Ente.

Si ritiene comunque di precisare che detto limite ordinario di cassa per l'anno 2002, cioè 274 milioni di euro, è stato interamente utilizzato, ma non è stato superato.

Per completezza si precisa che anche i pagamenti attuativi degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 95/1995, e quelli riferiti alla realizzazione del programma GARR - B, sono risultati a consuntivo entro i limiti dei rispettivi plafond assegnati fuori fabbisogno per l'esercizio 2002.

Le cennate limitazioni di cassa hanno condotto l'Istituto ad adottare anche nel 2002 adeguati provvedimenti volti al rallentamento di alcuni impegni di spesa, facendoli slittare all'anno successivo, pur se riferiti ad attività nell'anno programmate e finalizzate.